

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 80-1/2026 ad istanza di **Caruso Francesca Loredana**, nata a Catania il 06.08.1967, c.f. CRSFNC67M46C351E, residente in Pedara (CT), Via Caronda, 5;

rilevato che la proponente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura denominata "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)*";

esaminata la relazione redatta dall'OCC UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore avv. Maria Giovanna Cannatella;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI "*1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori (...) 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. (...) 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata";*

rilevato che, **ad una prima valutazione**, la proposta avanzata dalla Caruso appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione redatta dall'OCC, come integrata;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo il piano di riparto individuato nella relazione;

rilevato che, in seno al ricorso, la debitrice ha chiesto di disporre *“disporre che, dal momento di apertura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità, e che la maturazione di qualsiasi interesse è sospesa”*;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione delle procedure esecutive pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli art.li 67 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentita la debitrice, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

la debitrice che non potrà compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi.

Catania, 11/5/2026

Il Giudice

Laura Messina

